



Deliberazione n. FVG/ 29/2026/PASP
REPUBBLICA ITALIANA

la
CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

Collegio ex art. 5, comma 3 del d.lgs. 175/2016

composto dai seguenti magistrati

PRESIDENTE: Tiziana Spedicato (relatore)
CONSIGLIERE: Daniele Bertuzzi
PRIMO REFERENDARIO: Tamara Lollis

Deliberazione del 10 giugno 2026

Controllo previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021). Comune di Forni di Sopra (UD) - Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30 aprile 2026, avente ad oggetto *"Sottoscrizione di azioni di sovvenzione della Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra Soc. Coop. A.R.L. - Produzione e distribuzione energia elettrica"*

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti e, in particolare, gli articoli da 32 a 37;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), di seguito anche TUSP, e, in particolare, l'art. 5 come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);

VISTO il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione approvato con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 2026 che ha definito la composizione dei Collegi;

VISTA, altresì, l'ordinanza presidenziale n. 19 del 2026, che ha mantenuto in capo alla Presidente Tiziana Spedicato l'attività istruttoria relativa alla deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30.4.2026 del Comune di Forni di Sopra, che ne riferirà al Collegio in qualità di relatore;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30 aprile 2026, avente ad oggetto *"Sottoscrizione di azioni di sovvenzione della Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra Soc. Coop. A.R.L. – Produzione e distribuzione energia elettrica"*, trasmessa a questa Sezione con comunicazione pec del 6 maggio 2026, prot. Cdc n. 1060 del 7 maggio 2026.

VISTE le seguenti deliberazioni delle Sezioni riunite in sede di controllo:

- n. 16/SSRCO/QMIG/2022, depositata il 3.11.2022;
- n. 19/SSRCO/QMIG/2022, depositata il 23.11.2022;

relative a questioni di massima decise ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d. l. 78/2009 convertito con la legge n. 102 del 2009;

PRESO ATTO dell'istruttoria effettuata sulla deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Forni di Sopra n. 15 del 30.04.2026;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 23/2026 con la quale è stato convocato il Collegio per il giorno 10.6.2026;

UDITO il relatore nella Camera di Consiglio;

PREMESSO IN FATTO

Con nota del 6.5.2026, pervenuta a mezzo PEC acquisita in ingresso al prot. n. 1060 del 7.5.2026, il Comune di Forni di Sopra ha trasmesso a questa Sezione regionale, *"per il controllo ex Dlgs 175/2016"*, la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30.4.2026, avente ad oggetto *"Sottoscrizione di azioni di sovvenzione della Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra Soc. Coop. a r.l. – produzione e distribuzione di energia elettrica"*.

Unitamente al provvedimento all'esame è stato trasmesso anche il parere favorevole formulato dal Revisore dei conti dell'ente locale in data 18.4.2026, mentre non risultano

inviati gli atti richiamati nel preambolo della deliberazione a supporto della scelta dell'operazione societaria, quali il Piano di investimento immobiliare, il Piano di sviluppo e potenziamento aziendale e il Regolamento dei soci sovventori approvati dalla Società Cooperativa Idroelettrica soc. coop. a r.l. con sede a Forni di Sopra.

Dalla deliberazione in questione emerge che la fattispecie che ne costituisce l'oggetto riguarda l'acquisto, da parte del Comune di Forni di Sopra, di azioni di sovvenzione - del valore complessivo di euro 30.000,00 (valore unitario euro 500,00) - della Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra soc. coop. a r.l. (d'ora in poi, Società Cooperativa Idroelettrica), della quale l'ente locale dichiara di essere già socio (preambolo deliberazione consiliare).

Nel provvedimento trasmesso risultano esplicitate le motivazioni della scelta dell'operazione societaria: concorrere al potenziamento patrimoniale e finanziario della Società Cooperativa Idroelettrica per contribuire a finanziare un investimento consistente nell'acquisizione, dalla Cooperativa di Consumo Santa Maria Assunta soc. coop. a r.l. in stato di liquidazione coatta amministrativa, di un compendio immobiliare, già utilizzato quale punto di vendita di generi alimentari, da concedere in locazione ad un gestore che ne garantisca la continuità operativa. Tale investimento è ritenuto dall'Ente locale meritevole e apprezzabile perché finalizzato a *"salvaguardare il tessuto sociale delle comunità fornese tutte, mantenendo in essere un negozio di vendita al dettaglio essenziale per il Comune di Forni di Sopra"* e sarebbe finanziato *"mediante l'equilibrato contemporaneo ricorso a capitale di rischio (capitale di sovvenzione), al finanziamento di terzi oneroso (mutuo bancario) e alla finanza propria della cooperativa, valutabili, al momento, necessari o anche solo opportuni nell'attività core della cooperativa stessa."*

L'intervento di sovvenzione, in quanto equity aggiuntiva rispetto alle risorse proprie utilizzate, consentirebbe infine, mediante il rafforzamento del patrimonio netto, di mantenere un adeguato livello positivo del margine di struttura primario".

Nel corso di un incontro presso questa sede, programmato in ossequio al principio del confronto costante con gli enti controllati, finalizzato all'acquisizione di elementi informativi in ordine alla fattispecie deliberata e svoltosi in data 5 giugno 2026, il Sindaco del Comune di Forni di Sopra ha chiarito, alla presenza anche del competente Assessore e del Tecnico comunale, che:

-la deliberazione all'esame è stata inviata a questa Corte a fini informativi e non è stata ancora eseguita;

-la Società Cooperativa Idroelettrica ha avviato un Piano di sviluppo e potenziamento aziendale della durata di dieci anni nel quale si inserisce un'operazione di aumento del capitale sociale ai fini dell'acquisizione di un compendio immobiliare attualmente di proprietà della Cooperativa di Consumo Santa Maria Assunta soc. coop. a r.l. L'operazione posta in essere non comporta l'acquisto di partecipazione indiretta in tale società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, la Sezione è chiamata ad esprimersi sull'assoggettabilità al controllo ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 dell'atto deliberativo consiliare del Comune di Forni di Sopra n. 15 del 30.4.2026.

Nonostante la linearità dell'operazione societaria, tale scrutinio si impone in ragione della contraddittorietà (che pure appare superata dalle dichiarazioni del Sindaco nell'audizione che si è svolta in data 5.6.2026, ma che permane nell'atto deliberativo e nella nota di trasmissione) delle prospettazioni del Comune, che cita l'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP nel preambolo del provvedimento consiliare e dispone, tuttavia, l'invio dello stesso solo "*a fini conoscitivi*", per invocare poi il controllo ai sensi del d.lgs. n. 175 del 2026 nella nota con la quale lo ha inviato alla Corte.

1.1. L'art. 5 TUSP, come modificato dalla l. 5.8.2022 n. 118, prevede che le Amministrazioni pubbliche siano tenute ad inviare gli atti deliberativi di costituzione o di acquisizione di partecipazione diretta o indiretta – oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri ai sensi dell'art. 21^{bis} della legge n. 287 del 1990 – alla Corte dei conti, che delibera, entro sessanta giorni dal ricevimento, sulla conformità dell'atto a quanto disposto dall'art. 5, commi 1 e 2, e dagli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

La competenza a conoscere delle deliberazioni all'esame è attribuita (art. 5, comma 4) alle Sezioni riunite in sede di controllo, quanto agli atti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali, e alle Sezioni regionali di controllo per gli atti delle Regioni, degli Enti locali, dei loro enti strumentali, delle università e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella Regione, oltre che alla Sezione del controllo sugli enti controllati dalla Corte ai sensi della l. n. 259 del 1958.

Entro cinque giorni dal suo deposito la pronuncia va trasmessa dalla Segreteria della Sezione all'Amministrazione interessata, che deve pubblicarla sul proprio sito web istituzionale entro cinque giorni dalla ricezione.

L'art. 5, comma 4, prevede inoltre che, in caso di pronuncia in tutto o in parte negativa, l'Amministrazione che intenda procedere ugualmente debba motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosta dal parere, dandone pubblicità sul proprio sito web istituzionale.

In caso di omessa pronuncia della Corte nei termini previsti, all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, è consentito procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

1.2. Le Sezioni Riunite in sede di controllo, nel delineare i tratti essenziali della funzione di controllo in questione con deliberazione n. 16/QMIG/2022, hanno affermato che *“l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale) (...) la funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili (...)”*. Si tratta di *“una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*.

Tempi ed esiti dell'attività all'esame sono stati riferiti al punto 1.1. del presente atto.

Quanto ai parametri di riferimento, la Corte deve verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione interessata contenga un'analitica motivazione in relazione alla

- necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4 TUSP);
- ragioni e finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

- compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1);
- compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2).

L'adozione dell'atto deliberativo deve inoltre avvenire con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 TUSP.

Per quanto concerne le caratteristiche generali del nuovo modello di controllo intestato alla Corte dei conti, si rinvia alle considerazioni espresse nella già citata deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 sullo scrutinio che la Corte è chiamata ad esercitare sugli atti trasmessi ai sensi dell'art. 5 TUSP con la precisazione, sottolineata dalle stesse Sezioni riunite, che lo stesso trovi concreta declinazione con riferimento alle specificità della singola fattispecie concreta sottoposta ad esame.

In un quadro di controllo di ampio spettro i profili della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell'operazione societaria costituiscono gli spazi sui quali si sofferma in particolare l'esame del giudice contabile che pur pieno e non meramente estrinseco non può comunque estendersi all'area del merito e allo spazio di opinabilità e apprezzamento riservato all'Amministrazione, bensì a *“verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità”*.

Data la fisionomia atipica del controllo in parola che non partecipa pienamente né a quello di legittimità, né alla funzione consultiva, pur presentando punti di contatto con entrambe, il giudizio dovrà essere ispirato alla ricerca di un punto di equilibrio tra pienezza della cognizione e spazio di opinabilità non potendosi sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. 16/SSRRCO/QMIG/2022).

In questo senso lo scrutinio postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione, nonché alle ragioni di convenienza economica sotto il profilo della compatibilità degli effetti finanziari della soluzione scelta in termini di efficacia, efficienza ed economicità sulla base di risultanze istruttorie il cui grado di approfondimento va modulato in chiave proporzionale rispetto alle caratteristiche proprie dell'operazione e al grado di complessità della medesima. ok

1.3 Le Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 19/SSRRCO/2022/QMIG, hanno enucleato un criterio ermeneutico di perimetrazione

dell'ambito oggettivo di applicazione della funzione di controllo intestata alla Corte ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP.

Il perimetro applicativo di tali disposizioni è limitato ai due momenti tipici - costituzione o acquisto di partecipazioni - nei quali l'Amministrazione entra, per la prima volta, in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, con assunzione della qualità di socio, eventualmente anche in forma indiretta, attraverso l'intermediazione di altra società o organismo soggetto al controllo della stessa Amministrazione.

In tale ipotesi trova giustificazione l'obbligo di motivazione analitica con riferimento ai parametri previsti all'art. 4 e all'art. 5, comma 3 - già riferiti al punto 1.2 del presente atto - mentre, ove l'ente aderente alla società sia già socio della stessa, le valutazioni di conformità di competenza della Corte - quali il rispetto dei vincoli finalistici o la convenienza economica del ricorso a quello strumento societario - si ridurrebbero ad un esame dell'attualizzazione delle motivazioni già espresse dall'Amministrazione al momento dell'acquisto della qualità di socio.

In sintesi, con la sottoscrizione di un aumento di capitale reale l'ente già socio - e che effettua la relativa scelta in tale qualità - si limita a fornire nuove risorse a titolo di capitale di rischio, senza che ciò incida sulle finalità ex art. 4 TUSP perseguite tramite lo strumento societario.

Ove l'ente aderente sia, invece, terzo rispetto alla società che delibera l'aumento del capitale, la relativa sottoscrizione risulta assimilabile ad un'operazione di acquisto di partecipazioni *ex novo*, con obbligatorio invio dell'atto deliberativo alla Corte ai fini dell'espletamento dell'attività di controllo ai sensi dell'art. 5 del TUSP.

2. Ai fini dell'inquadramento giuridico sopra riferito, va scrutinata la deliberazione consiliare del Comune di Forni di Sopra n. 15 del 30.4.2026.

2.1 Tale provvedimento è stato adottato nel rispetto degli adempimenti previsti all'art. 8 TUSP (che rinvia a quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2) ed è scrutinabile in punto di competenza.

2.2 Si rileva che l'Ente locale, all'atto del provvedimento all'esame con il quale ha manifestato la volontà di procedere alla sottoscrizione di azioni della Società Cooperativa Idroelettrica soc. coop. a r.l. di Forni di Sopra, era già proprietario di azioni della stessa società, come da preambolo della deliberazione trasmessa alla Sezione e da verbale di audizione del 5.6.2026.

Nel rinviarsi a quanto affermato dalle Sezioni riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/2022/QMIG (e già riportato in estrema sintesi al punto 1.3) con riferimento alle operazioni societarie che non determinano l'acquisizione *ex novo* della qualifica di socio,

determinando, invece, un effetto incrementativo di partecipazioni già detenute, deve escludersi che vi sia competenza del Collegio a conoscere in sede di controllo ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP

Come evidenziato dalle Sezioni riunite, infatti, *“L’assunzione della qualità di socio segna (...) la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione”*.

2.3. Reta ferma ogni altra valutazione da rendersi nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo di competenza di questa Sezione.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia dichiara il non luogo a deliberare ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come novellato dalla l. n. 118 del 2022, in ordine alla deliberazione consiliare del Comune di Forni di Sopra n. 15 del 30.4.2026, avente ad oggetto *“Sottoscrizione di azioni di sovvenzione della Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra Soc. Coop. a r.l. – produzione e distribuzione di energia elettrica”*, per i motivi e nei termini di cui in motivazione.

ORDINA

alla Segreteria, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, di trasmettere la presente deliberazione, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Forni di Sopra e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti e gli adempimenti relativi alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito web istituzionale.

Così deciso in Trieste, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2026.

La Presidente relatrice

F.to Tiziana Spedicato

Depositata in Segreteria in data 15 giugno 2026

Per Il funzionario preposto al Servizio di Supporto

F.to Micaela Paladin